



## Gli obblighi dichiarativi in materia di *transfer pricing*

di Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia

**La disciplina italiana dei prezzi di trasferimento impone ai contribuenti che pongono in essere operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo multinazionale di valutare tali transazioni secondo il principio del valore normale. In caso di non coincidenza tra il valore contabilizzato e il valore "at arm's length", i contribuenti devono effettuare le conseguenti rettifiche fiscali.**

### 1. Premessa

La disciplina italiana dei prezzi di trasferimento<sup>1</sup> è dettata dall'art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, Tuir), il quale dispone che:

"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati, e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva

un aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti".

Il prezzo pattuito nelle operazioni commerciali tra imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale deve corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra **imprese indipendenti per transazioni identiche o analoghe sul libero mercato**, da identificarsi nel **valore normale** dei beni o servizi trasferiti, così come definito dall'art. 9, comma 3<sup>2</sup>, del Tuir:

<sup>2</sup> Il paragrafo 1.6 delle *Guidelines* OCSE, al fine di fornire una definizione di "arm's length principle", opera un rinvio all'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, il quale dispone che:

"1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o  
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente o dell'impresa di un altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono

<sup>1</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina italiana del *transfer pricing*, cfr. P. Valente, *Analisi di Comparabilità nel Transfer Pricing - Metodologie applicative*, Milano, IPSOA, 2013; P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, Milano, IPSOA, 2012, pagg. 221 e seguenti; P. Valente, *Italy and Transfer Pricing Issues*, in "GFSNews" del 3 gennaio 2012; P. Valente-I. Caraccioli, *Transfer Pricing - Criminal tax risks under italian law*, in "European Taxation", luglio 2011; P. Valente, *Italy's Official Guidelines on Documentation for Transfer Pricing*, in "Tax Notes International", novembre 2010.

“Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co. 4 per i beni ivi considerati, si intende il **prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o i servizi della stessa specie** o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”.

## 2. Le rettifiche fiscali “da transfer pricing”

L’art. 110, comma 7, del Tuir dispone delle va-

riazioni in aumento e in diminuzione, nel caso in cui le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non avvengano nel rispetto del principio di libera concorrenza.

Se dall’applicazione del valore normale alle transazioni *intercompany* deriva un aumento del reddito imponibile, il contribuente deve operare una variazione in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi.

In particolare, secondo le istruzioni<sup>3</sup> fornite dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del “Modello UNICO 2013 Società di capitali”<sup>4</sup> (di seguito, “UNICO SC 2013”), i contribuenti, **società di capitali**, devono indicare nel **Rigo RF 32** di UNICO SC 2013 (cfr. Tavola 1), utilizzando il **codice 15**, la **differenza negativa** tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o servizi ricevuti).

Tavola 1: Rigo RF 32 del Modello UNICO SC 2013

RF32 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	37
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	

Tali regole valgono anche per i contribuenti **società di persone**, i quali dovranno effettuare la suddetta variazione in aumento nel Rigo RF 29

del “Modello UNICO 2013 Società di Persone”<sup>5</sup>, (di seguito, “UNICO SP 2013”), utilizzando il **codice 15**.

Tavola 2: Rigo RF 29 del Modello UNICO SP 2013

RF29 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	37
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	

L’art. 110, comma 7, del Tuir prevede anche la possibilità, da parte dell’Amministrazione finan-

no essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”.

Per ulteriori approfondimenti sul principio di “valore normale”, previsto dall’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing, op. cit.*, pag. 1523; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, IPSOA, 2012, pag. 443.

<sup>3</sup> Per ulteriori approfondimenti sulle istruzioni per la compilazione del Modello UNICO 2013 SC, cfr. “Istruzioni per

la compilazione del Modello UNICO SC”, in [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

<sup>4</sup> Cfr. “Modello UNICO 2013 SC”, in [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

<sup>5</sup> Cfr. “Modello UNICO 2013 SP”, in [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Per ulteriori approfondimenti sulle istruzioni di compilazione, cfr. “Istruzione per la compilazione del Modello UNICO SP”, in [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

ziaria, di operare una **rettifica in diminuzione** se, a seguito dell'applicazione del principio del valore normale, si ottiene una riduzione del reddito imponibile.

Tale rettifica è possibile solo “in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi”<sup>6</sup>.

Ciò in quanto, se alla riduzione del reddito imponibile in capo alla società residente non viene associato un aumento del reddito della società estera, potrebbe verificarsi un vantaggio fiscale per il gruppo multinazionale.

Nel caso di **variazione in diminuzione**, i contribuenti devono indicare in dichiarazione la differenza tra il ricavo contabilizzato e il valore normale dei beni ceduti o servizi prestati, (oppure la differenza tra il valore normale dei beni o servizi ricevuti e il costo imputato a conto economico).

In particolare:

- i contribuenti **società di capitali** devono compilare il **Rigo RF 54** di UNICO SC 2013, utilizzando il codice 21 (cfr. Tavola 3);
- i contribuenti società di persone devono compilare il **Rigo RF 47** di UNICO SP 2013, utilizzando il codice 21 (cfr. Tavola 4).

**Tavola 3: Rigo RF 54 Modello UNICO SC 2013**

RF54 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	37
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	

**Tavola 4: Rigo RF 47 Modello UNICO SP 2013**

RF47 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	35
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00				

### 3. L'onere di predisposizione della documentazione sul **transfer pricing**

L'art. 26 del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha introdotto in Italia l'onere di

predisporre la **documentazione** tesa a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata e il contestuale obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Per ulteriori approfondimenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit.; P. Valente, *Modello OCSE: gli agenti dipendenti della stabile organizzazione personale*, in “Fiscalità e Commercio internazionale” n. 3/2012; P. Valente, *Modello OCSE: il distributore è stabile organizzazione personale?*, in “Fiscalità e Commercio internazionale”, n. 2/2012; P. Valente, *Doppie imposizioni e canoni: convenzioni dell'Italia*, in “Fiscalità e Commercio internazionale” n. 8/2011; P. Valente, *Beneficiario effettivo. Le proposte di modifica al Commentario agli artt. 10, 11 e 12 del Modello OCSE*, in “il fisco” n. 35/2011, fascicolo n. 1, pag. 5720; P. Valente, *La tassazione dei dividendi nella nuova Convenzione Italia-Usa*, in “il fisco” n. 37/2010, fascicolo n. 1, pag. 6004; P. Valente, *Convenzione Italia-Usa: rassegna delle principali novità*, in “il fisco” n. 35/2010, fascicolo n. 1, pag. 5678; P.

Valente, *Il Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. La versione 2010*, in “il fisco” n. 33/2010, fascicolo n. 1, pag. 5333; P. Valente, *Doppie imposizioni: Convenzioni dell'Italia al 30 giugno 2010*, in “Commercio internazionale” n. 15-16/2010.

<sup>7</sup> Per ulteriori approfondimenti in materia di documentazione sul **transfer pricing**, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., pagg. 561 e seguenti; P. Valente-R. Betti, *Idoneità teorica e sostanziale ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel transfer pricing*, in “il fisco” n. 3/2012, fascicolo n. 1, pag. 381; P. Valente, *Strategie di comunicazione sul possesso della documentazione nel transfer pricing*, in “Corriere tributario” n. 25/2011; P. Valente-S. Mattia, *Documentazione transfer pricing per holding e subholding: come valutare il perimetro soggettivo*, in “Fiscalità e Commercio internazionale” n. 3/2011; P. Valente, *Transfer pricing: oneri di documentazione per i gruppi italiani ed esteri*, in “Fiscalità e Commercio internazionale” n. 1/2011; P. Valente, *Primi chiarimenti in ma-*

La predisposizione della suddetta documentazione non rappresenta un vero e proprio obbligo, ma un **onere documentale** in capo ai soggetti che pongono in essere operazioni *intercompany* con società estere, che può consentire la non applicazione di eventuali sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento a seguito di controlli dell'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che l'art. 26 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto il comma 2-ter all'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie), ai sensi del quale non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione se, nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o altre attività istruttorie, l'impresa dimostra di aver documentato i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati con le altre imprese del gruppo non residenti.

Obiettivo della disposizione in parola è incentivare le imprese multinazionali ad adottare una **documentazione standard**, che consenta di verificare la **conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento** praticati dalle imprese nelle operazioni infragruppo internazionali.

Il citato art. 26 del D.L. n. 78/2010 dispone che:

“1. Ai fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, all'art. 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, co. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al co. 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i ter-

mini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il co. 2”<sup>8</sup>.

La disposizione introdotta in materia di oneri documentali ha una duplice finalità in quanto consente:

- al contribuente di fruire di un regime di **esonero dalle sanzioni** per la violazione amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (dichiarazione infedele), derivante da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento adottati;
- all'Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di **controllo**, di un valido **supporto documentale** al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate con quelli adottati in regime di libera concorrenza.

L'acquisizione della documentazione predisposta dal contribuente consente difatti all'Amministrazione finanziaria di porre le basi per una compiuta analisi delle politiche dei prezzi di trasferimento adottate dalla società sottoposta a verifica e, in caso di irregolarità sostanziali, per un'eventuale attività di accertamento.

In linea con le informazioni contenute nel “*Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in EU*”<sup>9</sup> (di seguito, “il Codice di Condotta”), il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (di seguito, “il Provvedimento”) identifica le seguenti **tipologie di documentazione** sul *transfer pricing* da predisporre, al fine di beneficiare dell'esonero dalle sanzioni previste per dichiarazione infedele:

- **Masterfile**, che raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
- Documentazione nazionale, contenente informazioni specifiche riferite alle **operazioni**

<sup>8</sup> Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che “Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”.

<sup>9</sup> Per ulteriori approfondimenti sul Codice di condotta sulla documentazione sul *transfer pricing* cfr., P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., pag. 160.

teria di oneri di documentazione in Italia, in “*il fisco*” n. 2/2011, fascicolo n. 1, pag. 219.

**infragruppo** che la società o la stabile organizzazione intendono documentare.

L'onere di predisposizione della documentazione risulta diversificato a seconda che venga adottato da una *holding*, da una *sub-holding*, da una società controllata o da una stabile organizzazione.

In particolare, il Provvedimento prevede che:

- per le società *holding*<sup>10</sup>, la documentazione idonea è costituita sia dal *Masterfile* che dalla Documentazione Nazionale;
- per le società *sub-holding*<sup>11</sup>, la documentazione idonea è costituita sia dal *Masterfile* (che può contenere le informazioni relative al solo sottogruppo al cui vertice è posta la *sub-holding*) che dalla Documentazione Nazionale;
- per le società controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale<sup>12</sup>, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dalla Documentazione Nazionale;
- per le stabili organizzazioni<sup>13</sup> in Italia di soggetti non residenti la documentazione idonea

<sup>10</sup> Il Provvedimento, al paragrafo 1, lett. a), definisce società *holding* appartenente ad un gruppo multinazionale, "una società residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato che:

- non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- controlla, anche per il tramite di una *sub-holding*, una o più società non residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato".

<sup>11</sup> Il Provvedimento, al paragrafo 1, lett. b), definisce società *sub-holding* appartenente ad un gruppo multinazionale, "una società residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato che:

- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- controlla a sua volta una o più società non residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato".

<sup>12</sup> Il Provvedimento, al paragrafo 1, lett. c), definisce impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale "una società o un'impresa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato che:

- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- non controlla altre società o imprese non residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato".

<sup>13</sup> Per ulteriori approfondimenti in materia di stabile organizzazione, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., pag. 1789; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pag. 243; P. Valente, *Modello OCSE: gli agenti dipendenti della stabile organizzazione personale*, op. cit.; P. Valente, *Modello OCSE: il distributore è stabile organizzazione personale?*, op. cit.; P. Valente, *La stabile organizzazione nelle disposizioni in-*

è determinata considerando la tipologia del soggetto cui essa appartiene (società *holding*, società *sub-holding*, società controllata).

La documentazione deve rispettare, in primo luogo, le indicazioni formali indicate nel Provvedimento, con particolare riferimento a **lingua, struttura e formato della documentazione**.

Al fine di usufruire della non applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, inoltre, la documentazione predisposta dal contribuente deve rispettare il requisito dell'**idoneità**, che non deve essere inteso esclusivamente sul piano formale, ma anche su quello sostanziale: tale documentazione deve essere predisposta in modo tale da fornire all'Amministrazione finanziaria dati e elementi conoscitivi necessari per una **completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento applicati**.

A tal fine, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010<sup>14</sup> precisa che:

"(...) il concetto di 'idoneità' introdotto dalla norma non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell'idoneità, appunto, della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati. In tal senso, al fine di fornire un paradigma di riferimento e minimizzare, per quanto possibile, profili di discrezionalità in merito al giudizio di idoneità, la norma e il Provvedimento operano un esplicito riferimento ai principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee Guida OCSE.

Il Provvedimento, come già evidenziato, chiarisce in specie che la documentazione non può essere considerata idonea quando, pur rispettando la prevista struttura formale, non contenga informazioni complete e conformi a quanto previsto nel Provvedimento medesimo, così come quando le informazioni ivi contenute non corri-

*terne e convenzionali e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20597/2011, in "il fisco" n. 42/2011, fascicolo n. 1, pag. 6831; P. Valente-C. Alagna, Stabile organizzazione anche in presenza di più sedi, in "Il Quotidiano IPSOA" del 17 ottobre 2011; P. Valente-S. Mattia, La stabile organizzazione italiana è centro di autonoma imputazione della casa madre estera, in "Il Quotidiano IPSOA" dell'8 settembre 2011, P. Valente, Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione. Il Rapporto OCSE del 2010, in "il fisco" n. 43/2010, fascicolo n. 1, pag. 7000.*

<sup>14</sup> In banca dati "fiscoonline".

spondano in tutto o in parte al vero (...)."

#### 4. La comunicazione del possesso della documentazione nella dichiarazione dei redditi

Il contribuente deve comunicare all'Amministrazione finanziaria il **possesso** della suddetta **documentazione**, se riferita ad annualità successive al 2009, direttamente in sede di **dichiarazione dei redditi**<sup>15</sup>.

Il paragrafo 9.1 del Provvedimento prevede infatti che "per i soggetti che detengono la documentazione di cui all'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi".

Secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione di **UNICO SC 2013**, il contribuente società di capitali deve comunicare il possesso della suddetta documentazione bar-

rando la **casella 4**, del **Rigo RS 106**, di UNICO SC 2013, denominata "Possesso documentazione" (cfr. Tavola 5).

Inoltre, il contribuente deve barrare:

- la **casella "A"**, se trattasi di impresa direttamente controllata o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella "B"**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella "C"**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, direttamente o indirettamente controllata da un'altra società.

Il contribuente deve, infine, indicare nelle **colonne 5 e 6** del **Rigo RS 106** di UNICO SC 2013, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei componenti di reddito positivi e negativi, derivanti da operazioni soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7 del Tuir.

**Tavola 5: Rigo RS 106 Modello UNICO SC 2013**

Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
		A	B	C			
					4	5	6
						,00	,00

I medesimi adempimenti sono previsti a carico delle società di persone (cfr. Tavola 6), ma tali

contribuenti devono compilare il **Rigo RS 42** di **UNICO SP 2013**.

**Tavola 6: Rigo RS 42 Modello UNICO SP 2013**

Prezzi di trasferimento	RS42	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
		A	B	C			
					4	5	6
						,00	,00

<sup>15</sup> Per le annualità pregresse (fino al 2009 incluso) la comunicazione deve avvenire mediante la compilazione e l'invio telematico di un *file* specifico, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito *Internet*.